

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMEK LODOVICI, TESSITORI, PIGNATELLI, AJROLDI,**
e **PERRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1963

Norme interpretative per l'applicazione delle disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari contenute nelle leggi 24 luglio 1954, n. 596, e 20 dicembre 1962, n. 1751, ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge d'iniziativa governativa 24 luglio 1954, n. 596, ha disposto che « in deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto, sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età, hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato ».

Non è qui il caso di ricordare le ragioni di questa deroga, che sono fondamentalmente da ricercare in una disposizione transitoria contenuta nell'articolo 364 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934 dettata dallo scrupolo del legislatore di rispettare i diritti dei sanitari assunti prima dello stesso testo unico delle leggi sanitarie, con un diverso stato giuridico, cioè senza il vi-

gente limite di età al 65° anno per il collocamento a riposo, e nella generale tendenza dei sanitari, dopo l'ultima guerra, di raggiungere il massimo di servizio pensionabile.

La legge 20 dicembre 1962, n. 1751, per evidenti ragioni di equità, ha esteso le disposizioni della legge 24 luglio 1954: « ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione all'assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici e ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia ».

Non sembra dubbio che la dizione « ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia », debbano nella mente del legislatore, essere compresi anche i sanitari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari istituiti obbligatoriamente con la legge 23 giugno 1927, n. 1276. Que-

sti Enti come è noto svolgono infatti per compito di istituto opera essenzialmente di assistenza, vigilanza igienica e profilattica nel campo della tubercolosi, e secondo la tendenza moderna anche nei confronti di altre malattie sociali.

Tuttavia la mancata specificazione dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari nella dizione dell'articolo unico della legge accennata 20 dicembre 1962, n. 1751, ha fatto sorgere qualche dubbio sulla applicabilità della legge stessa nei confronti di questi sanitari, tanto più che la loro nomina secondo l'articolo 278 del testo unico delle leggi sanitarie (1934) (nel quale sono state trasfuse le disposizioni regolamentari di cui alla circolare 13 gennaio 1928 contenente « Disposizioni per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consorzi provinciali antitubercolari » e alla circolare 16 maggio 1931 contenente « Schema di regolamento per la direzione del Consorzio, per il dispensario provinciale e per le sezioni dispensariali ») precisava che « la nomina (dei sanitari del Consorzio) è fatta nella perso-

na del vincitore del concorso per la durata di un quinquennio e può "essere confermata per successivi quinquenni" ».

Ma è da rilevarsi che queste limitazioni sono state soppresse con la legge 22 novembre 1962, n. 1709, che ha conferito la stabilità, dopo il biennio di prova, anche a questo personale sanitario.

Sembrando quindi assolutamente equo che anche i sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari possano usufruire della possibilità offerta a tutti gli altri dipendenti dagli Enti locali, con le leggi 24 luglio 1954 e 20 dicembre 1962, nonchè rispondente al bene comune la permanenza in servizio fino al massimo consentito, di un personale altamente specializzato e benemerito, al quale fra l'altro è stato inibito dalla legge istitutiva anche l'esercizio della libera professione, si è ritenuto opportuno il presente disegno di legge interpretativo.

Esso non comporta alcun onere per lo Stato nè per le Province, non innova ma risponde a precise ragioni di equità. Si confida pertanto nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751, che estendono al personale tecnico dipendente dagli Enti locali le disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari.